

Roma 15.01.2012

Proposta una sanatoria per i lavoratori esodati da aziende, in attesa di pensione.

All'esame della Ministra Fornero una sanatoria per i lavoratori esodati incappati nei rinvii dei trattamenti pensionistici.

Stiamo facendo tutto il possibile per consentire che i lavoratori cessati dal servizio in base ad accordi stipulati con la loro azienda, relativi all'esodo incentivato in attesa di pensione, siano esonerati dalle nuove regole sul rinvio della loro pensione.

La proposta all'esame del Ministero del lavoro è la seguente:

6.bis (proroga in materia di trattamenti pensionistici) 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro."

Pertanto, ove il Governo accettasse la modifica alla Legge 214/2011 (art. 24, comma 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che si sta proponendo attraverso il summenzionato comma, troveremmo il seguente nuovo testo dell'articolo:

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ((nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata)), ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ((ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio)).

e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La nuova disposizione andrebbe a prorogare, per i lavoratori delle società totalmente partecipate dallo Stato, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prevista per alcune specifiche fattispecie di lavoratori.

In particolare, qualora nelle società indicate nella proposta emendativa dovessero essere stati stipulati accordi con le OO.SS., per la gestione dei processi di ristrutturazione destinati a garantire un sostegno al reddito ai lavoratori in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'allungamento del periodo necessario per il raggiungimento dei requisiti pensionistici comporterebbe un aggravio dei costi per le società e conseguentemente per l'azionista pubblico. Pertanto, la proposta normativa è volta a mantenere, ai sensi dell'art. 24 comma 14, l'applicazione dei precedenti requisiti di accesso anche alla casistica suddetta.

Il caso esemplificativo è proprio quello di Poste Italiane che nel 2011 ha proceduto, a seguito di accordi di ristrutturazione con le OO.SS. di categoria siglati anche in anni precedenti, a ricercare, attraverso l'istituto degli "esodi incentivati", il consenso dei lavoratori alla risoluzione del rapporto di lavoro al fine di ridurre il numero delle eccedenze occupazionali (... impatto su circa 5.000 lavoratori esodati).

Da: www.uglcomunicazioni.it